

**CAPITOLATO TECNICO E NORMATIVO PER LA FORNITURA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI
BANCHI FRIGO PER LE CASE DELL'ACQUA GESTITE DA UMBRA ACQUE S.P.A**

Art. 1

Oggetto del servizio

Il presente Capitolato ha come oggetto:

- la fornitura di nuovi banchi frigo.
- il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e dei banchi frigo installati presso le case dell'acqua gestite da Umbra Acque S.p.A.;

Il Contratto potrà comprendere quanto segue:

- ritiro dei banchi frigo presso le case dell'acqua in gestione;
- manutenzione ordinaria o straordinaria dei banchi frigo;
- riconsegna dei banchi frigo presso le case dell'acqua in gestione;
- fornitura di nuovi banchi frigo.

Resta inteso che durante l'esecuzione del Contratto si potrà richiedere all'Appaltatore l'erogazione di servizi/forniture di tipologia diversa da quelli richiesti dal presente Capitolato e non previsti nel relativo Elenco prezzi, ma comunque coerenti con l'ambito di riferimento dell'appalto, fino ad un massimo del 20% dell'importo contrattuale. Dette attività saranno remunerate applicando il medesimo ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara e, laddove non risultasse possibile, applicando prezzi in linea con il mercato che saranno verificati ed eventualmente accettati di volta in volta da Umbra Acque S.p.A..

Art. 2

Importo del servizio e durata del contratto

L'importo complessivo stimato dei servizi ammonta a € 150.000,00 (centocinquantamila/00).

La durata dell'appalto è stabilita in **24 mesi** a decorrere dalla data di stipula del Contratto, precisando che questo si intenderà comunque scaduto e privo di effetto una volta raggiunto l'importo stimato di appalto pari ad **€uro 150.000,00** qualora tale condizione si verifichi prima della naturale scadenza. L'importo del contratto è da intendersi quale massimale di spesa, indipendentemente dal ribasso offerto in sede di gara, e che Umbra Acque S.p.A., di conseguenza, non è vincolata a richiedere i servizi di tutte le tipologie/quantità di prestazioni correlate alla stima dell'importo complessivo dell'appalto. Diversamente nel caso in cui alla scadenza del termine

temporale suddetto, non sia stato raggiunto l'importo del contratto è facoltà delle parti, previa accordo, posticipare il termine stesso fino all'esaurimento delle somme disponibili

L'Appaltatore, pertanto, avrà diritto al solo pagamento dei servizi effettivamente richiesti ed erogati in conformità a quanto stabilito nel presente capitolato.

Contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il contratto del **Commercio**.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono stati stimati pari a 1.367,00 Euro.

L'importo stimato per la manodopera è pari a 12.377,61. Euro.

Art. 3

Elenco prezzi

I prezzi unitari oggetto di ribasso per tipologia di prestazione sono quelli contenuti nella Tabella 1 di seguito riportata:

TABELLA 1						
Cod.	Descrizione	u.m.	Quantità stimate (Nr.)	Prezzo Unitario Totale	Oneri della sicurezza non ribassabili	Prezzo unitario oggetto di ribasso (Euro)
A.1	<u>Manutenzione ordinaria</u> di banco frigo a servizio delle Case dell'Acqua consistente in: <ul style="list-style-type: none">· pulizia unità condensanti con detergente sanificante conforme alle prescrizioni HACCP;· pulizia con aria compressa batterie condensanti;· sanificazione delle batterie condensanti con detergente sanificante conforme alle prescrizioni HACCP;· controlli e verifiche dei circuiti frigo;· sostituzione dei filtri;· sostituzione e smaltimento del gas refrigerante tipo R134A.	cad	60	395,91 €	€ 12,00	€ 383,91

A.2	<p><u>Fornitura di banco frigo</u> carrellato per le Case dell'Acqua con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> · sistema di raffreddamento: banco ghiaccio; · dimensioni massime (L/P/H) 550 x 550 x 1200 mm; · Volt - Hertz 230 V / 50 HZ; · potenza del compressore 1 HP; · gas refrigerante R134A; · capacità vasca 90 lt; · capacità raffreddamento massima 350 lt/h; · pompa carbonazione (volumetrica) 300 lt/h; · assorbimento elettrico massimo 1500 W; · certificazione CE. 	cad	35	3.000,00 €	€ 0,00	€ 3000,00
A.3	<p><u>Manutenzione straordinaria</u> di banco frigo a servizio delle Case dell'Acqua consistente in:</p> <ul style="list-style-type: none"> · attività ricomprese nella manutenzione ordinaria; · sostituzione del motore gruppo frigo con motore analogo da 1 HP, alimentazione Volt - Hertz 230 V / 50 Hz. 	cad	22	560,00 €	€ 17,00	€ 543,00
A.4	<p><u>Manutenzione straordinaria</u> di banco frigo a servizio delle Case dell'Acqua consistente in:</p> <ul style="list-style-type: none"> · attività ricomprese nella manutenzione ordinaria; · sostituzione della pompa. 	cad	21	425,00 €	€ 13,00	€ 412,00

Ai sensi dell'art. 170 D. Lgs. 36/2023 non sono ammesse offerte in cui la parte dei prodotti originari di Paesi terzi superi il 50% (cinquanta per cento) del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta.

Art. 4

Direttore dell'esecuzione del contratto

La Stazione Appaltante prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 5

Modalità di esecuzione del Servizio

Ogni singolo intervento manutentivo ordinario o straordinario richiesto dovrà essere completato entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi a decorrere dalla richiesta di intervento da parte della struttura preposta di Umbra Acque S.p.A..

Ogni ordine di intervento, che indicherà la "Casa dell'Acqua" oggetto di manutenzione e la tipologia di attività (ordinaria o straordinaria) da svolgere, sarà inviato via email all'Appaltatore.

Le attività di manutenzione dei banchi frigo potranno essere svolte sia presso gli impianti sia presso la propria sede operativa. Nel caso eccezionale in cui nel corso delle attività manutentive, si riscontrassero ulteriori attività da eseguire non previste, l'Appaltatore dovrà sospendere le attività e darne immediata comunicazione ad Umbra Acque S.p.A. specificando l'ulteriore avaria accertata e l'onere aggiuntivo. Solo in caso di nulla osta da parte di Umbra Acque S.p.A. l'appaltatore potrà procedere all'esecuzione degli interventi aggiuntivi.

Si precisa che le attività di manutenzione presso le Case dell'Acqua dovranno essere svolte nella seguente fascia oraria: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 13:30.

Nel caso di forniture di nuovi banchi frigo le consegne dovranno avvenire prevalentemente presso la sede legale di Umbra Acque S.p.A., sita in Via Gustavo Benucci, 162 - 06135 Ponte San Giovanni (PG) e lo scarico a terra del materiale sarà effettuato a cura di Umbra Acque S.p.A..

L'Appaltatore deve effettuare la consegna a proprio rischio ed assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali indicati all'atto della consegna ecc.).

La fornitura dovrà essere consegnata entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento del ns ordine di acquisto.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d'arte, nel pieno rispetto delle procedure HACCP di Umbra Acque S.p.A. che saranno all'uopo fornite nonché secondo le tempistiche, le modalità e le specifiche tecniche indicate nella presente capitolato tecnico e nel completo rispetto dei livelli di qualità ivi previsti.

Si precisa che tutti i pezzi di ricambio (pompe, motori, ecc.) dovranno essere marcati CE (Comunità Europea) ed essere perfettamente compatibili con i banchi frigo attualmente presenti e oggetto di intervento.

Al termine di ogni intervento manutentivo l'Appaltatore dovrà fornire il consuntivo delle attività eseguite entro un giorno lavorativo dal termine dell'intervento stesso allegando tutte le schede tecniche dei componenti forniti ed installati.

Dall'affidamento delle prestazioni previste nel presente Capitolato, non discende in favore dell'Impresa nessun vincolo ed essere considerato affidatario esclusivo, restando facoltà di Umbra Acque S.p.A. di eseguire

le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo competa all’Affidatario alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno.

Art. 6

Condotta presso gli impianti

L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere temporaneo e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

A tal fine l’Appaltatore dovrà verificare che il proprio personale:

- indossi indumenti consoni alle lavorazioni da svolgere;
- indossi il proprio tesserino di riconoscimento;
- rispetti le norme interne e la policy Aziendale di Umbra Acque S.p.A.;
- abbia in dotazione gli appositi DPI richiesti dalla natura del Servizio;
- Rispettare quanto indicato nell’Allegato 1 – Informativa rischi in relazione agli adempimenti di sicurezza. In tal senso ai fini dell’affidamento il fornitore dovrà inviare quanto richiesto nel suddetto allegato.

L’ Appaltatore è inoltre responsabile, tanto verso Umbra Acque S.p.A. quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l’esecuzione delle attività manutentive.

È fatto espressamente divieto all’Appaltatore l’esecuzione di qualsiasi tipo di attività che non sia riconducibile alla manutenzione della macchina in oggetto.

Qualora nel corso dell’esecuzione dell’attività risultasse necessario intervenire su altre macchine o parti di esse l’Appaltatore dovrà essere preventivamente autorizzato da Umbra Acque S.p.A..

Tutte le attività manutentive dovranno essere effettuate con la massima cura, precisione e diligenza tale da far luogo in maniera costante alla piena fruibilità delle aree interessate.

Durante l’esecuzione delle attività manutentive, l’Appaltatore è obbligato a:

- collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie atte a garantire la pubblica incolumità ed adibire il personale occorrente per segnalare ai veicoli e persone gli incombenti pericoli;
- evitare ingombro di suolo non strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni;
- provvedere alla pulizia dei luoghi dove si sono svolte le manutenzioni e allo smaltimento secondo le normative vigenti dei rifiuti derivanti dall’attività. In tal senso tutti gli oneri e costi di smaltimento dei rifiuti si intendono a carico dell’Appaltatore.

Art. 7

Accesso agli impianti

Per ogni attività manutentiva Umbra Acque S.p.A. provvederà a mettere a disposizione proprio personale operativo per consentire l'accesso alle Case dell'Acqua oggetto di intervento.

È consentito l'accesso agli impianti solo al personale dell'Appaltatore.

Al termine di ogni attività manutentiva tutti i locali dove sono stati eseguiti gli interventi dovranno essere puliti, tutti i rifiuti prodotti smaltiti, le luci dovranno essere spente e le porte di accesso dovranno essere chiuse.

Art. 8

Luoghi di esecuzione

Il luogo di esecuzione del Contratto sono tutte le "case dell'acqua" in disponibilità ad Umbra Acque S.p.A., presenti sul territorio gestito dalla Committenza. A titolo esemplificativo e di conseguenza non necessariamente esaustivo, si riporta in allegato (Allegato II-Elenco impianti) l'elenco degli impianti attualmente gestiti.

Art. 9

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto

Art. 10

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) l'Appaltatore si impegna ad applicare al personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Nel caso in cui l'Appaltatore intenda applicare un differente CCNL, dovrà garantire che questo assicuri ai dipendenti tutele economiche e normative equivalenti a quelle del CCNL indicato dalla Stazione Appaltante.

Le suddette disposizione si applicano in conformità a quanto previsto dall'Art. 11 e dall'All. I.01 del Codice dei contratti pubblici.

- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 (venti) per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi degli articoli 11, comma 6, e 119, commi 8 e 9, del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Responsabile dell'esecuzione e, per suo tramite, il RUP/RP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola

Art. 11

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 12

Varianti

Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità del servizio. Si ricomprendono tra le varianti anche eventuali servizi diversi da quelli richiesti nell'elenco prezzi di cui all'art. 3, ma comunque coerenti con l'ambito di riferimento del presente Capitolato. Detti servizi saranno remunerati applicando il medesimo ribasso offerto dall'Appaltatore sul prezzario regionale in vigore e, laddove non risultasse possibile, applicando prezzi in linea con il mercato.

Art. 13

Variazioni entro il 20%

Umbra Acque S.p.A., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il Fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 14

La sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;

b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del Codice dei contratti.

Art. 15

Verifiche in corso d'opera

Umbra Acque S.p.A. avrà la facoltà di accedere in qualsiasi momento nei luoghi dove si svolge il servizio per controllare la buona e puntuale esecuzione delle attività previste e provvedere:

- alla verifica dei materiali impiegati, delle attrezzature, della rispondenza alle specifiche tecniche e della rispondenza quanto dichiarato in fase di offerta tecnica;
- agli accertamenti in corso di esecuzione;
- alla misurazione e contabilizzazione delle lavorazioni eseguite;
- alla verifica della condotta presso gli impianti da parte dell'appaltatore;
- alle disposizioni ed agli ordini necessari alla corretta e regolare esecuzione degli interventi.

Umbra Acque S.p.A. trasmetterà all'Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni mediante comunicazioni scritte da intendersi "**Ordini di Servizio**" nel quale verranno indicati i tempi entro il quale le singole prescrizioni dovranno essere rispettate.

Il mancato rispetto dell'Ordine di Servizio comporterà l'applicazione della relativa penalità.

In qualsiasi momento Umbra Acque S.p.A. potrà richiedere schede tecniche relative ai materiali forniti attestanti la conformità alle specifiche richieste.

In fase di consegna degli erogatori i controlli sulle quantità consegnate e la loro conformità alle specifiche tecniche richieste saranno effettuati presso il Magazzino di Umbra Acque S.p.A. dal personale preposto al controllo per l'accettazione. In caso di non conformità l'Appaltatore ha 5 giorni di tempo per la sostituzione del materiale.

L'accettazione della merce non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna.

Art. 16
Inadempimenti e penalità

Qualora Umbra Acque S.p.A. accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta dall'Appaltatore, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, potranno essere applicate a carico dello stesso le penali di seguito elencate, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni che dovessero derivare alla Committente.

N.	Inadempienza	Penale	Rif. Art.
1	Ritardo oltre il termine previsto per la fine dell'attività manutentiva.	Euro 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo rispetto ai giorni previsti per la fine dell'attività manutentiva.	Art.5
2	Ritardo oltre il termine previsto per la consegna di nuovi banchi frigo.	Euro 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo rispetto al limite previsto per la consegna dei nuovi banchi frigo.	Art.5
3	Inadempimento riscontrato nella condotta degli impianti.	Euro 100,00 (euro cento) per ogni inadempimento riscontrato	Art.6
4	Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche contenute degli "Ordini di Servizio".	Euro 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo rispetto al limite previsto negli "Ordini di Servizio"	Art.15
5	Mancata sostituzione dei materiali non conformi alle specifiche tecniche richieste	Euro 20,00 (euro venti) per ogni giorno di ritardo rispetto al limite previsto per la sostituzione degli articoli non conformi alle specifiche tecniche richieste.	Art. 15

Per gravi inadempimenti contrattuali e qualora l'importo complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto Umbra Acque S.p.A. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto; il deposito cauzionale verrà incamerato a titolo di penale e di indennizzo, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuna presso la sede competente ai fini dell'accertamento ed al risarcimento di ulteriori danni derivanti dagli inadempimenti contrattuali. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione a mezzo PEC dell'inadempienza avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della Stazione Appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la Stazione Appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 17

Risoluzione

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dalla Stazione Appaltante a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, la Stazione Appaltante, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- frode, dolo, colpa grave, grave negligenza;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per ...20. giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto
- al raggiungimento dell'importo massimo delle penali stabilito pari al 10% del valore contrattuale;
- dopo il verificarsi di nr. 3 inadempimenti nell'ambito degli obblighi relativi alle modalità di esecuzione del servizio (rif. Art 5 e 13)
- dopo il verificarsi di nr. 1 inadempimento nell'ambito degli obblighi relativi alla condotta presso gli impianti (rif. Art. 6);
- in caso di variazione in aumento dei prezzi contrattualizzati non autorizzata ovvero di mancato rispetto delle modalità di revisione previste all'art. 23 del presente Capitolato;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, la Stazione Appaltante potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio

Qualora si addivenga alla risoluzione del Contratto per le motivazioni sopra riportate, oltre alla immediata perdita della cauzione l'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la Stazione Appaltante dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 17

Recesso

Umbra Acque S.p.A. si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte del Fornitore possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi al Fornitore PEC. In caso di recesso il Fornitore o ha diritto al pagamento delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Art. 18

Compenso delle prestazioni

Per la contabilizzazione dei servizi e delle forniture in appalto, si applicheranno i prezzi offerti in sede di gara dall'Appaltatore.

Detti prezzi dovranno intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.

Il contratto sarà stipulato a misura.

Nei prezzi offerti sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme e prescrizioni contenute e richiamate nel capitolato tecnico, compresi gli oneri connessi al trasporto della merce fino agli impianti della Committenza ed allo scarico della stessa.

Non saranno comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere se non preventivamente autorizzati dal Direttore dell'esecuzione del contratto di Umbra Acque S.p.A. o suo delegato.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei servizi a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato.

Il corrispettivo per ciascuna prestazione sarà determinato applicando i prezzi unitari individuati nell'Elenco Prezzi riportato in Tabella 1 del presente capitolato aggiornato del ribasso offerto dall'impresa Affidataria, a cui vanno sommati gli oneri non soggetti a ribasso. **Tali prezzi, così determinati, saranno fissi ed invariabili**

per tutto il periodo contrattuale. L'eventuale revisione dei prezzi sarà concessa solo previa motivata richiesta dell'Appaltatore e successiva autorizzazione.

Art. 19

Pagamento delle fatture

I pagamenti delle fatture sono fissati a 90 (novanta) giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura e saranno subordinati all'acquisizione dell'approvazione interna (Entrata Merce / Acquisizione prestazione di servizio) e del DURC, in assenza dei quali si provvederà alla sospensione/rinvio dei termini di pagamento.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Le fatture intestate a Umbra Acque S.p.A. dovranno obbligatoriamente indicare il CIG di riferimento, il CUP di riferimento (se previsto), il numero dell'Ordine di Acquisto e la descrizione dei beni e/o servizi forniti secondo quanto stabilito nel presente Capitolato; l'assenza di uno solo dei requisiti sopra indicati comporterà la non accettazione della fattura e la richiesta di riemissione, con conseguente sospensione/rinvio dei termini di pagamento.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) i pagamenti saranno effettuati complessivamente nei confronti della capogruppo mandataria a fronte della fatturazione pro quota dei singoli componenti del raggruppamento, salvo diverse pattuizioni tra le parti.

Fatturazione elettronica

Dal 1 gennaio 2019 Umbra Acque S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati all'applicazione della cd. Fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizio tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano. Tutte le fatture emesse dovranno essere trasmesse in formato elettronico, tramite piattaforma SDI, al seguente codice destinatario: 0000000.

Split payment

Dal 1 gennaio 2018 Umbra Acque S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati all'applicazione del cd. Split Payment per cui le fatture dovranno riportare la seguente annotazione:

“Scissione dei pagamenti – Art.17-ter D.P.R. 633/1972”. Umbra Acque S.p.A. provvederà a pagare la fattura al netto dell'IVA con le modalità contrattuali concordate e a versare l'importo dell'IVA esposta in fattura direttamente all'Erario.

Misura convenzionale degli interessi moratori

In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini stabiliti dal presente Capitolato, ai sensi degli artt. 1224 e 1284 del Codice Civile, in accordo tra le Parti, all'Appaltatore spetteranno interessi moratori nella misura convenzionale del 4%.

Art. 20

Proroga contrattuale

La proroga è limitata ad un periodo di 6 mesi, necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Umbra Acque S.p.A..

Art. 21

Garanzia definitiva

L'Appaltatore, prima della stipula del relativo contratto, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 117 del d.lgs. 36/203.

La garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia definitiva è svincolata a completa esecuzione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 22

Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 23

Revisione dei prezzi

Il ribasso in percentuale offerto sui prezzi posti a base di gara sarà valido per l'intero periodo di esecuzione della fornitura.

In considerazione della durata della presente fornitura/servizio l'offerta del Concorrente dovrà tenere conto dei fattori di mercato (materie prime, energia elettrica, ecc.) che potrebbero determinare variazioni fisiologiche dei prezzi formulati in sede di gara.

Eventuali richieste di revisione dei prezzi da parte dell'Appaltatore verranno valutate solo in presenza di condizioni oggettive e particolari. Una volta accertate le suddette condizioni ai fini della determinazione della variazione prezzi verrà utilizzato l'indice sintetico dell'Istat dei prezzi alla produzione dei servizi a, ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 36/2023, considerando la media delle ultime 6 mesi di pubblicazioni disponibili e confrontandola con la media dei 6 mesi di pubblicazione dell'indice antecedente il mese di offerta. Le particolari condizioni di natura oggettiva, devono determinare una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

La revisione dei prezzi sarà, pertanto, concessa solo previa motivata richiesta dell'Appaltatore e successiva autorizzazione a seguito della suddetta analisi e con **frequenza semestrale e comunque con possibilità di ripristino dei prezzi iniziali.**

Art. 24

Polizza Assicurativa

La ditta aggiudicataria, ai fini della formalizzazione del contratto dovrà provvedere alla stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale con un massimale di € 500.000,00 per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per tutta la durata del servizio. In alternativa alla specifica polizza, la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copre i servizi in oggetto del presente contratto.

Art. 25
Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 26
Divieto di cessione del contratto. Disciplina cessione crediti e subappalto

1. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
2. Non è prevista la cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto, salvo preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante.
3. Ad integrazione di quanto indicato al precedente paragrafo n.2, è prevista la facoltà di procedere alla cessione dei crediti su base pro-soluto derivanti dal contratto ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023 e della di cui alla legge 52/91 nei confronti dei soggetti di primario standing (da questo momento anche "Factor"), di cui all'elenco disponibile sul sito istituzionale Umbra Acque S.p.A.- Sezione Fornitori e Appalti, convenendo che i termini di pagamento delle fatture siano fissati a 150 (centottantacentocinquanta) giorni fine mese dalla data di presentazione delle fatture stesse e nell'ipotesi in cui l'Appaltatore, a seguito dell'aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, abbia dichiarato di volersi avvalere di detta facoltà ; Umbra Acque S.p.A., a fronte di ciò, si impegna a farsi carico di un onere di dilazione commerciale per il periodo eccedente i primi 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione delle fatture. La percentuale dell'onere di dilazione commerciale riconosciuta dalla Committente è disponibile sul sito istituzionale Umbra Acque S.p.A.- Sezione Fornitori e Appalti. Resta fermo che, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cessione dei crediti secondo i termini previsti dal presente punto per cause non imputabili all'Appaltatore, troveranno applicazione i termini di pagamento di cui al presente Capitolato d'Appalto e le previsioni relative alla cessione dei crediti di cui al precedente paragrafo n.2. L'eventuale contratto di cessione dei crediti pro-soluto dovrà essere redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e notificato a mezzo PEC alla Committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sottoscrizione dello stesso.

La cessione dei crediti pro-soluto come sopra regolata diventerà efficace dopo il decorso di 30 giorni dalla notifica alla Committente. Entro tale termine la Committente avrà la facoltà di opporsi motivatamente alla cessione. Nell'ipotesi di cessione di cui al presente comma. Successivamente a tale termine e, comunque, in caso di esplicita e formale accettazione da parte di Umbra Acque, il

contratto di cessione sarà immediatamente efficace dalla notifica e la Committente si impegna a rilasciare di volta in volta all'Appaltatore e all'istituto di factoring al Factor, entro il termine di 7 10 (settedieci) giorni lavorativi dalla notifica della cessione delle singole fatture emesse relative al contratto di factoring da parte dell'Appaltatore, l'accettazione dell'importo del credito oggetto di cessione, fermo restando il rispetto degli adempimenti previsti dal Contratto e dall'Ordine di Acquisto relativamente alla fatturazione e alla autorizzazione alla fatturazione, al netto delle trattenute di legge nonché di ogni altra eventuale ritenuta e/o addebito effettuato a vario titolo ai sensi del Contratto o di norme di legge. Inoltre, qualora l'istituto di factoring il Factor prescelto dall'Appaltatore sia abilitato ed utilizzi la piattaforma applicativa Kyriba l'Appaltatore accetta sin d'ora di ricorrere alla piattaforma, mediante la sottoscrizione con Umbra Acque dei relativi termini di utilizzo, per la gestione dei flussi a beneficio dell'istituto di factoring.

4. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e delle ulteriori vigenti leggi in materia. Il ricorso al subappalto deve essere indicato all'atto dell'offerta, pena la mancata autorizzazione al subappalto. L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di tutti i suddetti obblighi determinerà l'applicazione di quanto previsto dall'art. 119 comma 11 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e in caso di cessione dei crediti sarà causa ostativa al rilascio dell'accettazione delle successive richieste. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire nei contratti di subappalto una disciplina idonea al recepimento delle disposizioni del presente articolo.

Art. 27

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 210 e 211 del d.lgs. 36/2023, con espressa esclusione della clausola arbitrale. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Perugia.

Art. 28

Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, al Regolamento per la disciplina degli Appalti e dei Contratti di Umbra Acque S.p.A. e ai Regolamenti dei Sistemi di Qualificazione di Umbra Acque S.p.A..

Art. 29

Privacy

I dati personali del Fornitore, obbligatori per le finalità connesse al perfezionamento dell'affidamento della fornitura, saranno oggetto di trattamento da parte di Umbra Acque S.p.A. nel rispetto ed in conformità alla normativa vigente di riferimento in materia di protezione dei dati personali.

L'informativa ai fornitori, completa ed adeguata al Regolamento Europeo n. 679 del 27 Aprile 2016 è disponibile sul sito web www.umbraacque.com alla sezione Privacy.

Art. 30

Ottemperanza al Sistema D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e Codice Etico adottati da Umbra Acque S.p.A.

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., in materia di responsabilità amministrativa degli enti e al relativo Sistema D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. adottato da Umbra Acque S.p.A., il Fornitore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto, (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria Società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria Società, nonché (iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità di Umbra Acque S.p.A. ai sensi del citato D.Lgs. 231/2001 e s.m.i..

In particolare, il Fornitore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi e delle disposizioni del Sistema D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e del Codice Etico adottati da Umbra Acque S.p.A. in attuazione delle norme di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i..

Tali documenti sono disponibili nel sito internet www.umbraacque.com e il Fornitore dichiara di averne preso visione e conoscenza.

La violazione da parte del Fornitore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Sistema D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e nel Codice Etico adottati da Umbra Acque S.p.A., darà facoltà a quest'ultima di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente

contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod.civ., con comunicazione da inviarsi a mezzo di raccomandata a.r., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

Perugia, li 10/07/2025

Il Responsabile del Procedimento
per la fase di Progettazione

Ing. Andrea Vitali

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Vitali', written in a cursive style.